

## **Decreto governativo**

### **che modifica la sezione 1 *ter* del decreto sulle armi da fuoco (145/1998)**

Per decisione del governo,  
la sezione 1 *ter* del decreto sulle armi da fuoco (145/1998), modificato dal decreto 572/2011, è *modificata* come segue:

#### Sezione 1 *ter*

##### *Apposizione di marcature*

La marcatura di fabbricazione, supplementare e di importazione di un'arma da fuoco di cui all'articolo 110 *bis* della legge sulle armi da fuoco (1/1998) si considera apposta in un punto visibile anche se è leggibile su un'arma da fuoco smontata da un utente ai fini della manutenzione.

La marcatura è apposta utilizzando caratteri latini e numeri arabi con una profondità di almeno 0,0762 millimetri e un'altezza di almeno 1,6 millimetri. Una marcatura su un componente di un'arma da fuoco può essere apposta utilizzando caratteri e numeri più piccoli di 1,6 millimetri se ciò è necessario a causa delle dimensioni ridotte del componente.

Nel caso dei ricevitori non metallici, la marcatura deve essere apposta su una placca metallica incorporata permanentemente nel materiale del ricevitore, in modo tale che la placca non sia facilmente rimovibile e che la rimozione comporti la distruzione di una parte del ricevitore.

Il codice paese finlandese per la marcatura di importazione è FI.

Il presente decreto entra in vigore il [data] [mese] 20XX.

Helsinki xx xx 20xx

Ministro di... Nome Cognome

Titolo Nome Cognome